



Comune di Gonnosno'

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 31/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti cinquantuno nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. STERI MAURO - Presidente	Sì
2. PUSCEDDU RAFFAELA - Consigliere	Sì
3. CASU FRANCESCO LUIGI - Consigliere	No
4. MANDIS ALESSANDRO - Consigliere	Sì
5. ARDU SIMONE - Consigliere	Sì
6. PORCU VALERIO - Vice Sindaco	Sì
7. MELIS DAVIDE - Consigliere	No
8. STERI SERENA - Consigliere	Sì
9. PUSCEDDU IRENEO - Consigliere	No
10. PUSCEDDU MARIANGELA - Consigliere	No
11. PICCHEDDA FRANCESCO - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. FULGHESU FABIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Avv. STERI MAURO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016;
- la Legge 11 Dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";
- il Decreto Legge 30 Dicembre 2016, n. 244 "Proroga e definizione di termini" (Decreto Mille proroghe) che differisce al 31 Marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;

Visti:

- l'articolo 52, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 446/1997 <<Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo>>;
- l'articolo 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), modificato dalla Legge 28 Dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) secondo cui <<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento>>;
- l'art. 172 del D.lgs. n. 267/2000 "Altri allegati al bilancio di previsione", che prevede all'articolo 1 lettera c) <<Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi>>;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) <<Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>>;
- l'articolo 1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui <<E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore>>;

Dato atto che l'articolo 1, comma 704 della Legge N. 147/2013 ha abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito nell'anno 2013 la TARES;

Richiamati i seguenti commi della Legge N. 147/2013:

- **Comma 641** << Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva>>;
- **Comma 642** <<La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.>>;
- **Comma 646** <<Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138>>;
- **Comma 650** <<La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria>>;

- **Comma 651** <<Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158>>;
- **Comma 652** <<Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione>>;
- **Comma 660** <<Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso>>;
- **Comma 667** <<Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza stato – città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea>>;
- **Comma 683** <<Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili>>;

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC", adottato da questo Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2014, modificato con atti di Consiglio Comunale n. 9 del 26/05/2014, n. 35 del 05/08/2015;

Visto l'articolo 1, comma 26 della Legge n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 come modificato dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) <<Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015....La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000>>;

Rilevato che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa sui rifiuti entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Dato atto che questo Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 18/04/2008, esecutiva, ha trasferito all'Unione di Comuni Alta Marmilla il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Vista la Nota dell'Unione di Comuni Prot. N. 189 del 20/01/2017 con la quale si comunica l'attuale impossibilità di predisporre il Piano Finanziario TARI 2017 stante le differenze dei costi tra il precedente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, gestito in regime di proroga contrattuale sino alla data del 31/03/2017, e il nuovo servizio che verrà avviato dal nuovo gestore a far data dal 01/04/2017;

Richiamata la Deliberazione n. 15 del 28/04/2016 con la quale questo Consiglio Comunale ha approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani TARI anno 2016;

Ritenuto dover considerare i dati del piano finanziario riferito all'anno 2016 e applicare in assenza di piano TARI le stesse tariffe applicate nell'esercizio finanziario 2016;

Rilevato che:

- la tariffa TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il regolamento comunale IUC;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in forma associata, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio

fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

Dato atto che l'articolo 4, comma 2 del D.P.R. N. 158/1999 prevede che l'Ente Locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da ricoprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, indicante i coefficienti adottati e le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) che si intendono applicare nell'esercizio finanziario 2017, a conferma delle tariffe adottate nell'esercizio finanziario 2016;

Rilevato che le tariffe individuate per l'esercizio finanziario 2017 coprono integralmente il costo di gestione del servizio in forma associata di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;

Visto l'articolo 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 secondo cui «<A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997>>;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti TARI di cui all'allegato A da applicare nell'esercizio 2017, confermando quelle adottate nel 2016;

Con sei voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero sei Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di approvare, ai sensi del comma 683 della Legge di stabilità 2014 L. n. 147/2013, per l'esercizio finanziario 2017 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI, a conferma delle tariffe adottate nell'esercizio finanziario 2016, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto coprono integralmente il costo di gestione del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani;

Di demandare all'Ufficio Finanziario l'attuazione della presente Deliberazione;

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per via telematica mediante il Portale del Federalismo fiscale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Quindi stante l'urgenza, con sei voti favorevoli espressi per alzata di mano su numero sei Consiglieri Comunali presenti

DELIBERA

Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : STERI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to : FULGHESU FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata e comunicata ai Capi gruppo consiliari e affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/04/2017 al 21/04/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, li _____

Il Messo Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31-mar-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

COMUNE DI GONNOSNO', li

Il Segretario Comunale
FULGHESU FABIO

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell'art 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali), hanno espresso il parere

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
REGOLARITA TEC. CONTABILE	Favorevole	30/03/2017	F.to:Dina Casula	
REGOLARITA' TEC.AMM	Favorevole	30/03/2017	F.to:Dina Casula	